



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **9** del **21/02/2019**

Oggetto: Centro Multifunzionale in località S. Giusto Lotto 5 - Proseguimento via della Solidarietà - Sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 3002/2018 di determinazione indennità definitiva di esproprio. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio.

Adunanza ordinaria del 21/02/2019 ore 15:00 seduta pubblica.
il Presidente Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,18.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 24 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Benelli Alessandro	X	-	Berselli Emanuele	X	-
Bianchi Gianni	X	-	Calussi Maurizio	-	X
Capasso Gabriele	-	X	Carlesi Massimo Silvano	X	-
Ciardi Sandro	X	-	De Rienzo Filippo Giovanni	-	X
Garnier Marilena	-	X	Giugni Alessandro	X	-
La Vita Silvia	X	-	Lombardi Roberta	X	-
Longo Antonio	X	-	Longobardi Claudia	-	X
Mennini Roberto	X	-	Milone Aldo	-	X
Mondanelli Dante	-	X	Napolitano Antonio	X	-
Pieri Rita	X	-	Rocchi Lorenzo	X	-
Roti Luca	X	-	Santi Ilaria	X	-
Sanzo' Cristina	X	-	Sapia Marco	X	-
Scali Stefano Antonio	X	-	Sciumbata Rosanna	-	X
Tassi Paola	X	-	Tropepe Serena	X	-
Vannucci Luca	X	-	Verdolini Mariangela	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
Faggi Simone, Faltoni Monia, Barberis Valerio, Biancalani Luigi, Ciambellotti Maria Grazia

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



(omissis il verbale)



**Oggetto: Centro Multifunzionale in località S. Giusto Lotto 5 -
Proseguimento via della Solidarietà - Sentenza della Corte di Appello di
Firenze n. 3002/2018 di determinazione indennità definitiva di
esproprio. Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio.**

Il Consiglio

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;

Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno del 24 gennaio 2019 dal quale si evince che, in attesa di apposito decreto in corso di perfezionamento, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 viene ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

Richiamate la D.C.C. n. 31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

Premesso che:

Con Convenzione urbanistica per l'attuazione del Centro Multifunzionale posto in località S.Giusto Rep. n. 23.815 del 15/02/2005 ai rogiti del Dott. Giuseppe Mazara notaio in Prato i lottizzanti si impegnavano ed obbligavano a realizzare, a propria cura e spesa le opere di urbanizzazione esterne o interne alla lottizzazione, ma comunque necessarie alla funzionalità propria dell'insediamento, sostenendo totalmente anche i costi per l'acquisizione delle aree necessarie;

Con decreto di esproprio Rep. n. 53551 del 27/07/2007 il Comune di Prato quale autorità espropriante acquisiva al patrimonio comunale l'immobile identificato al Catasto Terreni di Prato al foglio di mappa 60 con la particella 1588 di mq. 1.595, interessato dal progetto Norma 2.4 Centro Multifunzionale in Località S. Giusto, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di interesse comunale per il proseguimento di via della Solidarietà, aree ricadenti nel Lotto 5;

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 22/04/2008 la Sig.ra P. A. conveniva il Comune di Prato avanti la Corte di Appello di Firenze per vedere rideterminata l'indennità di esproprio non accettata;

La causa è stata istruita a mezzo del CTU e la Corte di Appello di Firenze con Sentenza n. 48/11 del 14/12/2010 (depositata il 18/01/2011) determinava il valore del terreno

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



espropriato in complessivi € 214.460,40= oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio al saldo;

Tale determinazione veniva effettuata anche tenendo conto della intervenuta sentenza n. 348 del 24/10/2007 della Corte Costituzionale, recepita con Legge 244/2007, che nel frattempo aveva modificato l'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico sulle Espropriazioni) per la determinazione delle indennità di aree edificabili per le quali deve essere applicato il valore venale e non più il valore dimezzato come era previsto dalla normativa previgente;

Il Comune di Prato proponeva ricorso in Cassazione formulando due distinti motivi: con il primo deduceva l'erroneità della sentenza per avere la stessa preso come riferimento per la valutazione dell'indennità l'indice di fabbricabilità del piano di lottizzazione, mentre avrebbe dovuto considerare l'indice di fabbricabilità della zona, con il secondo contestava, quand'anche fosse stato corretto applicare l'indice di lottizzazione, che l'indennità medesima dovesse essere determinata in riferimento al tipo di edilizia realizzabile all'interno della lottizzazione, e cioè nel caso di specie, commerciale e direzionale e non anche ai valori dell'edilizia residenziale, che invece erano stati presi come riferimento dal CTU e poi applicati dalla Corte;

La Corte di Cassazione con sentenza n. 25413 deposita il 12/12/2016 accoglieva il ricorso del Comune e cassava la sentenza impugnata rinviando gli atti alla Corte di Appello di Firenze anche in ordine alle spese di giudizio di legittimità;

Con atto di citazione notificato in data 13/03/2017 la Sig.ra P. A. riassumeva il giudizio chiedendo la nuova determinazione della giusta indennità di esproprio, nonché la liquidazione del pregiudizio subito dalla porzione di proprietà residua ed il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c. con vittoria di spese di tutti i gradi ed in riassunzione chiedendo l'ammissione di una nuova CTU;

Il Comune di Prato si costituiva opponendosi all'istanza di nuova CTU, avendo il consulente già correttamente accertato sia la natura edificabile dell'immobile sia il suo corretto inquadramento urbanistico alla data del decreto di esproprio verificando che il terreno ricadeva nel comparto UTOE n. 20 in zona omogenea B di completamento residenziale;

La Corte riteneva che il giudizio di rinvio fosse adeguatamente decidibile sulla base della CTU in atti, esperita nel processo definito con la sentenza cassata, e con Sentenza n. 3002 pubblicata il 21/12/2018, "Allegato 1" depositato agli atti della presente deliberazione, determinava l'indennità di esproprio nell'importo complessivo di € 127.727,60=;

Ordinava quindi al Comune di Prato di depositare presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, a favore della Sig.ra P. A. la differenza tra la somma di € 127.727,60= e quella già depositata per lo stesso titolo (pari ad € 31.734,12=), con interessi legali sulla differenza dalla data del decreto di esproprio (27/07/2006) e sino al deposito;

La Corte compensava infine tra le parti le spese processuali di tutti i giudizi e poneva a carico di ciascuna parte per metà le spese di CTU come già liquidate in corso di causa;

L'indennità provvisoria di esproprio di € 31.734,12=, depositata al M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze prima dell'emissione del Decreto di esproprio, è stata svincolata a favore dell'avente diritto con determinazione dirigenziale n. 73 del 25/01/2008;

L'importo ulteriore spettante alla parte attrice, detratta la somma di € 31.734,12= già corrisposta, ammonta a complessivi € 114.668,02= di cui € 95.993,48= per maggiore indennità di esproprio ed € 18.674,54= per interessi legali computati dalla data del decreto di



esproprio (27/07/2006) fino alla data del saldo presuntivamente determinata entro il 30/04/2019, come meglio specificato nel prospetto di calcolo "Allegato 3" e nella scheda informativa Mod. A "Allegato 2" depositati in atti alla presente deliberazione;

L'indennità definitiva di esproprio per il terreno di che trattasi, come determinata in sede giurisdizionale, ammonta pertanto a complessivi € 146.402,14= (€ 31.734,12 già depositati e svincolati + € 114.668,02 per conguaglio indennità da depositare al M.E.F.);

In base alla Convenzione di lottizzazione Rep. n. 23.815 sottoscritta in data 15/02/2005 i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione nonché i costi delle espropriazioni per l'acquisizione delle aree occorrenti sono posti integralmente a carico delle società lottizzanti;

Precedentemente all'attivazione delle procedure di esproprio i lottizzanti avevano versato nelle casse comunali la somma di € 52.890,20=, originariamente stimata per l'acquisizione del terreno di che trattasi, pertanto la differenza ulteriore posta a loro carico ammonta ad € 93.511,94= (€ 146.402,14 indennità definitiva - € 52.890,20 indennità già versata);

Con nota P.G. n. 13410 del 22/01/2019 è stato chiesto alle società Unicoop Firenze SC ed Omnia Center SRL aventi causa dai lottizzanti, il versamento della predetta somma di € 93.511,94= per maggiore indennità di esproprio, nonché la somma di € 1.407,60= per il rimborso di ½ spese di CTU, già corrisposte a suo tempo dall'Amministrazione comunale al Tecnico che aveva espletato l'incarico, per un ammontare totale a loro carico di € 94.919,54=;

Ad intervenuta approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 si provvederà ad accertare le predette somme sul pertinente capitolo di entrata;

L'Amministrazione comunale, nelle more del versamento delle maggiori indennità da parte delle predette società lottizzanti, dovrà comunque effettuare il deposito presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze delle maggiori somme spettanti alla parte attrice in esecuzione della Sentenza n. 3002/2018 della Corte di Appello di Firenze entro e non oltre il 30/04/2019, data alla quale sono computati gli interessi legali;

La complessiva somma occorrente di € 114.668,02= per l'esecuzione della sentenza di che trattasi è da imputare sul Bilancio di previsione 2019 in corso di approvazione come segue:

- € 95.993,48 per indennità di esproprio sulla parte investimenti
- € 18.674,54 per interessi legali in parte corrente.

Vista la relazione che precede;

Visto l'art. 194, comma 1 lett. a, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti, in data 30.01.2019 in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanze e tributi in data 31.01.2019, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Sindaci revisori in data 11.02.2019, allegato parte integrante al presente atto;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 18.02.2019;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti **24**

Favorevoli **15** Santi, Sanzò, Sapia, Bartolozzi, Tropepe, Rocchi, Alberti, Carlesi,
Vannucci, Tassi, Mennini, Roti, Napolitano, Lombardi, Bianchi,

Astenuti **9** Berselli, Scali, Pieri, Ciardi, Longo, Giugni, Benelli, La Vita, Verdolini

APPROVATA

Delibera

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo totale di € 114.668,02= (centoquattordicimilaseicentosessantotto/02) a favore della Sig.ra P. A. derivante dalla Sentenza n. 3002 pubblicata il 21/12/2018 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, "Allegato 1" depositato in atti alla presente deliberazione; .
2. Di dare atto che il debito in oggetto può essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1 lett. a del D.Lgs 267/2000, come si evince dalla scheda informativa relativa alla sussistenza del debito fuori bilancio (scheda Mod.A), "Allegato 2" depositato in atti alla presente deliberazione;
3. Di dare atto che la somma complessiva di € 114.668,02= quale debito fuori bilancio, come si evince anche da prospetto di calcolo "Allegato 3" depositato in atti, troverà copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2019 come segue:
 - € 95.993,48 per indennità di esproprio sulla parte investimenti
 - € 18.674,54 per interessi legali in parte corrente;
4. Di dare atto che il deposito presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze delle somme dovute dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30/04/2019 data alla quale sono stati computati gli interessi legali;
5. Di dare atto che con nota P.G. n. 13410 del 22/01/2019 è stato chiesto alle società lottizzanti il versamento delle ulteriori somme di € 93.511,94= per maggiore indennità di esproprio ed € 1.407,60= per rimborso ½ spese di CTU, ad intervenuta approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 verrà proceduto all'assunzione degli accertamenti di entrata sul pertinente capitolo.



6. Di trasmettere il presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della L. 289/02, art. 23, comma 5.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE_SE_2019_27.odt.pdf.p7m	30/01/2019
16AAEA8DC5149A8D9A0620DE331E412DE5461956C1E56349ECC44FBEF4C836B6		
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	PARERE_SE_2019_27.odt.pdf.p7m	31/01/2019
5CBD2AC3C8197475C3C3E1C9C686D3C593860A4638F577E46BC7FE27C01FF0E1		
Parere Organo di Revisione	parere revisori debito f.b. sentenza Corte appello Firenze n. 3002-2018.pdf.p7m	11/02/2019
622B41631C51F79D782592F8CEA68E1E1731B9F8F0A2999CEF29C188CEEE5D3F		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Parere Organo di Revisione	parere revisori debito f.b. sentenza Corte appello Firenze n. 3002-2018.pdf.p7m	11/02/2019
622B41631C51F79D782592F8CEA68E1E1731B9F8F0A2999CEF29C188CEEE5D3F		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

SANTI ILARIA

codice fiscale SNTLRI67H53G999S

num.serie: 7007778848202191489653008962300779336

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 05/11/2018 al 05/11/2021

FEDELI SIMONETTA

codice fiscale FDLSNT63S65F205T

num.serie: 84417472972433758356609304697766650961

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 06/03/2018 al 06/03/2021